



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 48 del 21-12-2017

Oggetto:

IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C. - DETERMINAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE "TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI - TA.SI." - ANNO 2018

TRIBUTI

ORIGINALE

Adunanza di **Prima** convocazione - Seduta **Pubblica Ordinaria**

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore **15:30** in Villa Gardenghi, nella sala delle adunanze consiliari, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato, nei termini di legge ai singoli componenti, sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Alla seduta ha partecipato il **SEGRETARIO GENERALE, MARIA G. FAZIO**

Il Signor **DANILO VILLA** in qualità di **Sindaco** ha assunto la presidenza e ha incaricato il Segretario generale di effettuare l'appello, dal quale è risultato:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENZA	ASSENZA
1	Villa Danilo	Sindaco	Presente	
2	Lecchi Donatella	Consigliere	Presente	
3	Colombo Massimo	Vice Sindaco	Presente	
4	Fava Francesco	Assessore	Presente	
5	Centurelli Silvana Carmen	Assessore	Presente	
6	Barzaghi Roberto Salvatore	Assessore	Presente	
7	Barzaghi Giovanna	Assessore	Presente	
8	Colombo Diego Carlo	Consigliere	Presente	
9	Ceresoli Flavio	Consigliere Capogruppo	Presente	
10	Polinelli Paolo	Consigliere		Assente
11	Sironi Carlo	Consigliere Capogruppo		Assente
12	Torri Diego	Consigliere	Presente	
13	Villa Elisabetta	Consigliere	Presente	
14	Carzaniga Silvia	Consigliere	Presente	
15	Bassani Antonio	Consigliere	Presente	
16	Confalone Sergio	Consigliere Capogruppo	Presente	
17	Oggioni Davide	Consigliere		Assente
			14	3

Constatata la presenza del numero legale, il Sindaco-Presidente ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Codice Classifica	04.03
-------------------	-------

Il SINDACO-PRESIDENTE dà lettura dell'oggetto previsto al punto 4 dell'O.d.g.: "IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C. - DETERMINAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE "TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI - TA.S.I." ANNO 2018" e cede la parola all'Assessore alla programmazione e gestione delle risorse economiche e finanziarie, Barzagli Roberto Salvatore, per relazionare in merito.

RELAZIONA, QUINDI, L'ASSESSORE BARZAGHI R.S., così come risulta dalla registrazione contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell'ufficio segreteria e come dal verbale della seduta in data odierna e che di seguito si riporta:

"Il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare l'aliquota e la detrazione per l'applicazione della componente TASI per l'anno 2018. Rispetto al biennio 2014/2015, anche per l'anno 2018, così come è stato nel biennio 2016/2017, è esente dal tributo l'abitazione principale e relative pertinenze (escluse quelle di lusso, categoria A/1, A/8 e A/9). La TASI finanzia i c.d. servizi indivisibili quali la manutenzione del verde e dei parchi pubblici, la manutenzione dei cimiteri comunali e l'illuminazione pubblica. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU). La legge demanda alle Amministrazioni la facoltà di determinare l'aliquota sino alla misura massima del 2,5 per mille. Per il 2018, il disegno di legge di bilancio 2018 conferma la sospensione dell'efficacia di eventuali aumenti dell'aliquota TASI rispetto ai livelli di aliquote applicabili per l'anno 2015.

Indipendentemente dalle disposizioni governative, l'Amministrazione comunale ha deciso di NON AUMENTARE le aliquote. Con questo provvedimento si conferma quindi l'aliquota dell'1,5 per mille per tutti gli immobili e l'applicazione di una detrazione di € 70,00 per le abitazioni principali classificate con categoria catastale A/1, A/8 e A/9."

Dopodichè

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'Assessore alla programmazione e gestione delle risorse economiche e finanziarie Barzagli R.S., così come risulta dalla registrazione contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell'ufficio segreteria e come dal verbale della seduta odierna e come sopra riportata;

VISTA la Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale - I.U.C. - dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

RICHIAMATO il comma 639 dell'art. 1 Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), modificato dalla Legge 28.12.2015 n. 208, che ha stabilito che la TASI è una componente dell'Imposta Unica Comunale IUC, quale tributo per i servizi indivisibili a carico sia del possessore che dell'utilizzatore degli immobili, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

CONSIDERATO il coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento dell'Imposta Unica Comunale - I.U.C. -, approvato con propria precedente deliberazione n. 6 del 05.03.2014, esecutiva ai sensi di legge, e modificato con propria precedente deliberazione n. 38 del 17.07.2014, esecutiva ai sensi di legge, in vigore dal 01 gennaio 2014; tale regolamento è stato ulteriormente modificato con propria precedente deliberazione n. 13 del 04.05.2015, esecutiva ai sensi di legge, e con propria precedente deliberazione n. 22 del 27.04.2016, esecutiva ai sensi di legge;

ESAMINATI in particolare i commi dal 669 e seguenti dell'art. 1 della L. n. 147/2013 con i quali sono stati stabiliti i presupposti impositivi, i criteri e le modalità per l'individuazione dei soggetti passivi, della base imponibile, delle riduzioni e/o esenzioni nonché tutti gli aspetti necessari alla determinazione del tributo;

VISTO il comma 676 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 che ha stabilito che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e che il Comune, con apposita deliberazione del Consiglio adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 che ha stabilito quanto segue: "Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011

1

”;

RICHIAMATO il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02.05.2014 n. 68, avente ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche" che introdotto ulteriori modifiche alla normativa sopra citata;

CONSIDERATO che tale decreto, modificato dalla legge di stabilità 2015, ha confermato la possibilità, inizialmente prevista solo per il 2014, di derogare al limite massimo delle aliquote singolarmente applicabili per IMU e TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille;

VISTO il comma 678 dell'art. 1 della L. n. 147/2013, modificato dall'art. 1 comma 54 della Legge 28.12.2015 n. 208 che ha stabilito che:

- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 dell'art. 1 della legge in parola;
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;
- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento;

CONSIDERATO che il combinato disposto dei commi 682 e 683 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 ha stabilito che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RICHIAMATO il comma 14 dell'art. 1 della Legge 28.12.2015 n. 208 con il quale viene introdotta l'esclusione dall'applicazione della TASI sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché

dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RITENUTO di confermare l'applicazione della detrazione per l'abitazione principale (Cat. A/1, A/8 e A/9) e pertinenze della stessa ai sensi del comma 3 dell'art. 8 TASI del Regolamento Comunale I.U.C. nella misura di € 70,00.=;

VISTO che con l'art. 1 comma 26 della Legge n. 208/2015, così come modificato dall'art. 1 comma 42, lettera a), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dall'art. 6 comma1 del "Disegno di legge di bilancio 2018" in fase di approvazione, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 e pertanto appare necessario confermare e quindi determinare per l'anno 2018 l'aliquota della TASI nella misura dell'1,5 per mille;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a "*disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti*";

VISTO il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23.12.2000 n. 388 che prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 22.02.2017, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "CONFERMA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI COMUNALI PER L'ANNO 2017"

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari, Dott. Fabio Scupola, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del T.U.E.L.;

VISTO l'art. 42 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari n. 5 (Villa E., Torri D., Carzaniga S., Bassani A., Confalone S.) astenuti nessuno, espressi per alzata di mano da n. 14 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) DI CONFERMARE e quindi DETERMINARE, con decorrenza dal **01.01.2018**, la seguente aliquota per l'applicazione del Tributo Servizi Indivisibili - TASI - componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC):
 - a. **aliquota: 1,5 per mille**
- 2) DI CONFERMARE e quindi DETERMINARE, con decorrenza dal **01.01.2018**, l'applicazione della detrazione per l'abitazione principale (Cat. A/1, A/8 e A/9) e pertinenze della stessa ai sensi del comma 3 dell'art. 8 TASI del Regolamento Comunale I.U.C. nella misura di € 70,00.=;

- 3) DI DARE ATTO che la sommatoria delle aliquote deliberate in materia di IMU e TASI per l'anno 2018 risulta rispettosa del limite di salvaguardia fissato dalla vigente normativa (art. 1, comma 677 della L. 147/2013);
- 4) DI INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili, con relative spese, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte, come da seguente elenco dettagliato:
 - servizio "manutenzione parchi" - € 191.000,00;
 - servizio "manutenzione cimiteri" - € 116.000,00;
 - servizio "illuminazione pubblica" - € 397.000,00;per un totale complessivo di € 704.000,00, pari al gettito TASI stimato per l'anno 2018;
- 5) DI DARE altresì ATTO che tutti gli altri aspetti generali e di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo trovano puntuale definizione nell'ambito del Regolamento Imposta Unica Comunale - I.U.C. - componente T.A.S.I.;
- 6) DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 7) DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2018, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 267/2000;
- 8) DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dr. Fabio Scupola l'adozione degli atti conseguenti l'esecuzione del presente provvedimento.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento,

VISTO l'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari n. 5 (Villa E., Torri D., Carzaniga S., Bassani A., Confalone S.) astenuti nessuno, espressi per alzata di mano da n. 14 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato.

IL PRESIDENTE
DANILO VILLA

IL SEGRETARIO GENERALE
MARIA G. FAZIO



Città di
TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
n. 52 del 29-11-2017

Oggetto:

IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C. - DETERMINAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE "TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI - TA.SI." - ANNO 2018

TRIBUTI	
---------	--

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(art. 49, comma 1° del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.n. 267/2000)

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, nulla da rilevare.
Favorevole

Trezzo sull'Adda, 29-11-2017

IL RESPONSABILE
FABIO SCUPOLA



Città di
TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
n. 52 del 29-11-2017

Oggetto:

IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C. - DETERMINAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE "TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI - TA.SI." - ANNO 2018

TRIBUTI	
---------	--

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(art. 49, comma 1° del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.n. 267/2000)

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, nulla da rilevare.
Favorevole

Trezzo sull'Adda, li 29-11-2017

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
FABIO SCUPOLA



Città di
TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 48 del 21-12-2017

Oggetto:

IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C. - DETERMINAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE "TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI - TA.SI." - ANNO 2018

TRIBUTI

ORIGINALE

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

21-12-2017

IL SEGRETARIO GENERALE
MARIA G. FAZIO



Città di
TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 48 del 21-12-2017

Oggetto:

IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C. - DETERMINAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE "TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI - TA.SI." - ANNO 2018

TRIBUTI

ORIGINALE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione:

→ Ai sensi dell'art. 124, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1 della Legge 18.6.2009 n. 69 viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi mediante inserimento nel sito informatico www.comune.trezzosulladda.mi.it - Sezione Albo Pretorio;

→ Ai sensi dell'Art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 è stata comunicata in data odierna ai Capigruppo consiliari.

09-01-2018

IL SEGRETARIO GENERALE
MARIA G. FAZIO